

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con Regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 ed il relativo regolamento approvato con Regio decreto 30 ottobre 1933 n. 1612, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, recante modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, ed in particolare l'art. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 20 giugno 1955, n. 519, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed il relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, recante il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103, concernente modifica dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 1, lettera c;

Visto, per quanto applicabile, il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 24 febbraio 1997, n. 27, concernente la soppressione dell'albo dei procuratori legali e norme in materia di esercizio della professione forense, ed in particolare l'art. 5, 3° comma;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, concernente norme per il diritto al lavoro dei disabili, ed in particolare l'art. 16, 3° comma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;



Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 35, 6° comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il Codice dell'Amministrazione digitale;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il "Codice dell'ordinamento militare";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011 n. 161, con il quale è stato emanato il regolamento recante modifiche ed integrazioni delle norme sullo svolgimento del concorso a procuratore dello Stato, ed in particolare l'art. 5 e l'art. 8, comma 2;

Visto l'art. 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il quale dispone, per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento di personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, il pagamento di un diritto di segreteria quale contributo per la copertura delle spese della procedura stessa;

Visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 e relativa legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, ed in particolare l'art. 8;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Visto il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 e relativa legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", ed in particolare l'art. 73, comma 14;

Visto l'art. 4, comma 15, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, conv. in legge 30 ottobre 2013, n. 125, con il quale la disposizione di cui all'art. 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applica anche ai concorsi per il reclutamento del personale di magistratura;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del



Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, ed in particolare l'art. 1, comma 485, e la legge 30 dicembre 2018, n. 145, ed in particolare l'art. 1, comma 319, in materia di autorizzazione a bandire e ad assumere avvocati dello Stato;

DECRETA

Art. 1

È indetto un concorso per esame teorico-pratico a 15 posti di avvocato dello Stato.

Art. 2

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani di incensurabile condotta civile e morale in possesso dei requisiti previsti dal presente decreto ed appartenenti alle seguenti categorie:

- a) procuratori dello Stato con almeno due anni di effettivo servizio;
- b) magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per esame, che abbiano superato diciotto mesi di tirocinio conseguendo una valutazione positiva di idoneità;
- c) magistrati della giustizia militare che abbiano la qualifica equiparata a quella di magistrato ordinario di cui al punto b);
 - d) magistrati amministrativi;
 - e) avvocati attualmente iscritti all'albo con l'anzianità di iscrizione non inferiore a sei anni;
- f) dipendenti dello Stato appartenenti ai ruoli delle ex carriere direttive con almeno cinque anni di effettivo servizio, i quali abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato:
- g) professori universitari di materie giuridiche di ruolo o stabilizzati e assistenti universitari di materie giuridiche, appartenenti al ruolo ad esaurimento, che abbiano superato gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato;
- h) dipendenti di ruolo delle regioni, degli enti locali, degli enti pubblici a carattere nazionale, assunti mediante pubblici concorsi con almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera direttiva o professionale legale, che abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.

Il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione al concorso deve sussistere alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 3 per la presentazione delle domande.

Art. 3

La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata esclusivamente per via telematica, con le modalità di seguito indicate, entro il termine di sessanta giorni dalla



pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª serie speciale, concorsi ed esami.

Ai fini della partecipazione al concorso <u>è necessario registrarsi al portale concorsi dell'Avvocatura dello Stato</u> accedendo al sito <u>www.avvocaturastato.it</u>, sezione "CONCORSI".

Per effettuare la registrazione, oltre ai dati anagrafici, occorrerà in particolare inserire:

- 1. codice fiscale;
- 2. indirizzo di posta elettronica;
- 3. codice di sicurezza (password).

Completata la registrazione, il candidato deve **redigere la domanda di partecipazione** al concorso compilando i campi previsti nella scheda dati (FORM) che sarà resa disponibile dal giorno di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale e fino alla data di scadenza dello stesso (60 giorni dalla pubblicazione).

Dopo aver completato la compilazione della domanda, il candidato deve stampare la domanda di partecipazione prodotta dal sistema, firmarla in calce e, unitamente a fotocopia fronte/retro di un documento di identità, provvedere alla scansione generando un **unico** file formato pdf.

Per completare la procedura occorre **inviare la domanda**, scansionata come sopra indicato, procedendo al caricamento del file dal link predisposto sul portale.

La procedura di invio della domanda deve essere completata entro il termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Nel caso di più invii verrà presa in considerazione esclusivamente la domanda inviata per ultima.

Allo scadere del termine previsto per la presentazione delle domande, il sistema non permetterà più l'accesso al FORM né l'invio della domanda.

Nel caso si venisse a determinare l'indisponibilità della procedura informatica descritta, l'Avvocatura dello Stato si riserva di comunicare, attraverso il proprio sito internet, modalità alternative per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Per la partecipazione al concorso il candidato dovrà aver effettuato un versamento in conto entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 15,00 a titolo di diritto di segreteria, quale contributo per la copertura delle spese della procedura concorsuale. Il versamento potrà essere effettuato mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente bancario IBAN IT 12R 01000 03245 348 0 10 2412 00, intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, indicando la causale "Concorso Avvocato dello Stato – capo X, capitolo 2412, articolo 00", oppure mediante bollettino postale sul conto corrente postale n. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, indicando la causale "Concorso Avvocato dello Stato – capo X, capitolo 2412, articolo 00".

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti devono dichiarare:

- il cognome, nome, data e luogo di nascita;
- il codice fiscale;
- la propria residenza e l'indicazione dell'indirizzo al quale si desidera siano trasmesse le eventuali comunicazioni relative al concorso, con indicazione del recapito telefonico e dell'indirizzo di posta elettronica. Ogni variazione delle predette indicazioni dovrà essere tempestivamente comunicata;



- la categoria di appartenenza per la quale si chiede l'ammissione al concorso;
- il possesso della cittadinanza italiana;
- il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);
- i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;
- gli eventuali procedimenti in corso per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;
- gli eventuali precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
- le eventuali indagini preliminari alle quali si è a conoscenza di essere sottoposti;
- il possesso della laurea specialistica in giurisprudenza, o laurea magistrale in giurisprudenza, ovvero della laurea in giurisprudenza conseguita, secondo il previgente ordinamento degli studi, al termine di un corso universitario di durata legale non inferiore a quattro anni, specificando luogo e data del conseguimento;
- l'idoneità fisica all'impiego;
- di essere in posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale siano stati eventualmente chiamati;
- di non essere stati destituiti o dispensati ovvero licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano l'esigenza, ai sensi degli artt. 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di essere assistiti durante le prove scritte, indicando, in caso affermativo, l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi;
- di essere in regola con il pagamento del diritto di segreteria, indicandone gli estremi identificativi dell'avvenuto pagamento.

In calce alle dichiarazioni gli aspiranti devono apporre la propria firma per esteso e in modo leggibile, consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 4

Non sono ammessi al concorso:

- coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto;
- coloro le cui domande non sono state inviate nei termini e/o con le modalità indicate all'art. 3 del presente decreto;
- coloro che non hanno sottoscritto la domanda di partecipazione.

L'Avvocato generale dello Stato giudica definitivamente, a norma dell'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, dell'ammissibilità al concorso degli aspiranti.



Art. 5

L'esame consta di quattro prove scritte e di due orali.

Le prove scritte debbono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura del tema e consistono:

- a) nella stesura di un atto defensionale di diritto e procedura civile;
- b) nello svolgimento di un tema di carattere teorico in diritto civile con riferimento al diritto romano;
- c) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di un tema di carattere teorico, a giudizio della commissione esaminatrice, in diritto amministrativo o tributario;
- d) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di un tema di carattere teorico, a giudizio della commissione esaminatrice, in diritto e procedura penale.

Le prove orali consistono:

- a) in un esame sulle seguenti materie: diritto civile, procedura civile, diritto del lavoro, legislazione sociale, diritto regionale, diritto delle Comunità europee, diritto penale, procedura penale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, contabilità di Stato, diritto ecclesiastico, diritto internazionale pubblico e privato e diritto romano;
- b) in una difesa orale relativa ad una contestazione giudiziale il cui tema deve essere dato al candidato almeno ventiquattro ore prima.

Le due prove si svolgeranno per ciascun candidato in due giorni differenti.

Con apposito avviso che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del **10 novembre 2020**, 4ª Serie Speciale, Concorsi ed Esami, saranno resi noti il luogo, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte.

Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sarà data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, nei giorni e nell'ora indicati nella Gazzetta Ufficiale di cui al quinto comma del presente articolo, presso la sede d'esame per sostenere le prove scritte; resta in ogni caso fermo il potere dell'Avvocato Generale di disporre l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento del procedimento concorsuale, ove venga accertata la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2 del presente bando.

Durante le prove scritte sarà consentita ai candidati soltanto la consultazione di codici, leggi e decreti dello Stato, il Corpus Iuris e le Istituzioni di Gaio, in edizione senza note o, quanto ai testi latini, con semplici annotazioni relative a varianti di lezioni.

I candidati che intendano avvalersi di tale facoltà devono consegnare presso la sede in cui si svolgeranno le prove scritte i testi da consultare il giorno precedente a quello d'inizio delle prove, secondo le modalità che saranno indicate nell'avviso di cui al quinto comma del presente articolo.

I predetti testi dovranno riportare in modo leggibile (a stampatello), sulla copertina esterna ed anche sulla prima pagina interna, le generalità del candidato.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità o documento di riconoscimento equipollente, ai sensi dell'art 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.



Art. 6

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, è composta da un vice avvocato generale dello Stato, con funzioni di presidente, e da un avvocato dello Stato alla terza classe di stipendio, nonché da un magistrato della Corte di Cassazione, da un avvocato iscritto all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori, da un professore ordinario in materie giuridiche nelle università, designati rispettivamente dal primo presidente della Corte di Cassazione, dal presidente del Consiglio nazionale forense, dal competente rettore, entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta.

Trascorso il termine suddetto senza che siano pervenute le designazioni, anche i componenti estranei all'Avvocatura dello Stato sono scelti dall'Avvocato Generale.

Un avvocato dello Stato alla seconda o alla prima classe di stipendio disimpegna le funzioni di segretario della commissione e redige i verbali delle adunanze, che sono firmati dal presidente e dal segretario.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte e orali.

Per ogni prova la somma dei punti divisa per il numero dei commissari costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che hanno conseguito non meno di otto decimi in media nelle prove scritte e non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Sono dichiarati idonei i candidati che nelle prove orali hanno conseguito non meno di otto punti in ciascuna prova.

La commissione forma la graduatoria degli idonei nel modo indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933 n. 1612 ed 1 del decreto legislativo 2 marzo 1948 n. 155.

A parità di punti si applicano i criteri di preferenza stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 7

I concorrenti che abbiano superato la prova orale devono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo all'espletamento di detta prova, gli eventuali titoli, previsti dalle vigenti disposizioni di legge, che diano diritto a preferenza nella nomina.

I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Art. 8

La graduatoria di merito è approvata dall'Avvocato Generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà pubblicata sul portale di cui all'art. 3, comma 2, del presente decreto.



Art. 9

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno nominati avvocati dello Stato alla I classe di stipendio ed immessi in servizio secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno destinati entro il termine che sarà stabilito.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia in caso di ricusazione del visto da parte di competenti organi di controllo.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto saranno comunque compensate.

Entro il primo mese di servizio i nuovi assunti, nominati sotto condizione risolutiva dell'accertamento del possesso dei requisiti di legge, dovranno produrre apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalità che saranno successivamente indicate nell'invito ad assumere servizio.

Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

L'amministrazione procederà ai controlli previsti dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Art. 10

Ai vincitori del concorso nominati avvocati dello Stato alla I classe di stipendio sarà corrisposto lo stipendio annuo lordo risultante in base all'applicazione delle disposizioni vigenti alla data della nomina, oltre a gli emolumenti di cui all'art. 27 della legge 3 aprile 1979, n. 103 e all'art. 2 legge 6 agosto 1984, n. 425.

Art. 11

La presentazione della domanda di ammissione alla selezione comporta il trattamento dei dati personali ai fini della gestione della procedura concorsuale, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito Regolamento).

I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali; in particolare, i dati saranno trattati per finalità connesse e strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale e per la formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, anche con l'uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio anche ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione da detta procedura.



I dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati presso l'Avvocatura Generale dello Stato, Titolare del trattamento, nell'ambito dell'Ufficio I – AA.GG. e Personale.

Si fa presente che in occasione delle operazioni di trattamento dei dati personali l'Avvocatura può venire a conoscenza di dati che il Regolamento generale sulla protezione dei dati definisce "categorie particolari di dati personali" (art. 9), in quanto gli stessi sono idonei, tra l'altro, a rivelare uno stato di salute. Tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste connesse alla procedura o previste dalla legge.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento gli interessati hanno diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).

Qualora l'interessato ritenga che il trattamento dei dati personali, avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Il dato di contatto del Titolare del trattamento, al quale può rivolgersi per esercitare i diritti sopra indicati, è: Avvocatura dello Stato, che ha sede in Roma (Italia), Via dei Portoghesi n. 12, 00186; Tel.: (+39) 06.68291; e-mail: ufficio1.affarigenerali@avvocaturastato.it; PEC: ufficio1.affarigenerali@mailcert.avvocaturastato.it.

Gli interessati possono, inoltre, contattare il Responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal Regolamento.

Il dato di contatto del Responsabile della protezione dei dati presso l'Avvocatura dello Stato è: Avvocatura dello Stato - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via dei Portoghesi n. 12, IT-00186, Roma, e-mail: rpd@avvocaturastato.it.

Art. 12

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino Ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché sul sito istituzionale dell'Avvocatura dello Stato.

L'AVVOCATO GENERALE Gabriella PALMIERI SANDULLI